DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE

Art. 2

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

Le compagnie ed i gruppi portuali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile. La societa' di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, puo' svolgere attivita' di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreche' sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorita' marittima. Qualora la societa' di cui al comma 1 non possa svolgere attivita' di impresa o abbia personale in esubero, non puo' procedere all'assunzione di altro personale e puo' limitarsi ad avviare in mobilita' temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parita' di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianita' di servizio e la qualifica rivestita.

Versione in vigore dal 22 agosto 1993, non più in vigore dal 21 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
Estremi	Decreto-legge 12 agosto 1993, n. 314
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-portuale-314-1993/art-2-trasformazione-in-societa-delle-compagnie-e-dei-gruppi-portuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it